



re del Tesoro, per la istituzione
Sezione Autonoma per il finan-
ziamento di opere pubbliche ed
impianti di pubblica utilità, ai
sensi della Legge 11.3.1958, n° 238 =

Al Direttore Generale legge
la seguente relazione -

Di sensi della legge 11 mar-
zo 1958, n° 238, gli Enti esercenti il cre-
dito fondiario possono essere autoriz-
zati, con decreto del Ministero del Tesoro,
ad istituire una Sezione Autonoma
per il finanziamento di opere pubbliche
ed impianti di pubblica utilità, me-
diante la concessione di mutui a fa-
vore degli enti pubblici, dei loro consorzi,
delle aziende autonome e delle Società
dagli stessi Enti pubblici costituite, non-
ché di imprese italiane concessionarie
delle opere ed impianti suddetti.

Tali mutui hanno le sequen-
ti caratteristiche:

- Durata: 20 anni, se concessi ad im-
prese concessionarie delle opere; 35 anni
se concessi agli altri enti;